



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF114

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	CREDITO IMPOSTA QUOTAZIONE PMI – LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE
RIFERIMENTI	D.M. 23/04/2018 (IN G.U. DEL 18/06/2018) - ART. 1 C. 46 - 49 LEGGE DI BILANCIO 2018;
CIRCOLARE DEL	22/06/2018

***Sintesi:** il MISE ha recentemente pubblicato il DM attuativo che definisce modalità e criteri di concessione del credito d'imposta, introdotto dalla legge di bilancio 2018, a favore delle piccole e medie imprese per le spese di consulenza sostenute dal 1/01/2018 fino al 31/12/2020 per l'ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato Ue o SEE.*

La legge di bilancio 2018 (art. 1 c. 46 a 49) ha istituito:

- un credito d'imposta alle PMI
- in relazione ai costi per la consulenza per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei
- in misura pari al 50% dei costi sostenuti dal 1/01/2018 fino al 31/12/2020.



Nota: Il credito d'imposta è concesso nei limiti previsti dalla disciplina UE degli aiuti alle PMI compatibili con il mercato interno.

Il credito d'imposta riguarda le **piccole e medie imprese** (ex Racc. 2003/361/CE):

Categoria	Unità lavorative-anno	Totale rivavi	Totale Attivo
Medie imprese	< 250	≤ €. 50 mil.	≤ €. 43 mil.
Piccole imprese	< 50	≤ €. 10 mil.	≤ €. 10 mil.

che:

- ✓ dal **1° gennaio 2018**
- ✓ avviano una **procedura di ammissione alla quotazione in un mercato** regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno paese UE o della SEE
- ✓ nel caso in cui vengano ammesse alla quotazione.

IL CREDITO D'IMPOSTA: la sua gestione può essere riassunta come segue:

ENTITA' DEL CREDITO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ è pari al 50% dei costi sostenuti fino al 31/12/2020 per l'ammissione alla quotazione. ▪ da rideterminare nel limite complessivo dello stanziamento nel bilancio dello stato (€ 20 mil. per il 2019 ed € 30 mil. sia per il 2020 che il 2021) ▪ comunque fino ad un importo massimo di € 500.000
UTILIZZO DEL CREDITO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 ▪ a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione
INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ è indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa ▪ al periodo d'imposta di maturazione del credito ▪ fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo
IMPONIBILITA'	<ul style="list-style-type: none"> ▪ non è imponible ai fini delle Ires/Irap
LIMITI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ non si applica il limite massimo di compensazione: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dei crediti da quadro RU di €. 250.000 (ex art. 1, c. 53 L. 244/2007) ✓ delle compensazione in F24 di €. 700.000 (L. 388/2000)

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

IL DECRETO ATTUATIVO

La legge di stabilità 2018 ha demandato ad un apposito Decreto del MISE la definizione di modalità e i criteri di attuazione delle norme in esame.

Il MISE ha approvato tale **decreto il 23 aprile 2018**, con il quale ha disposto il regime dettagliato schematicamente nel seguito:

PMI AMMESSE AL BENEFICIO	<p>Possono richiedere il credito d'imposta le piccole e medi imprese che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operano in settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del Reg. Ue di esenzione 651/2014 (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno), inclusa la produzione primaria di prodotti agricoli - sostengono i costi di consulenza previsti dalla norma in esame, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 - ottengono l'ammissione alla quotazione entro il 31 dicembre 2020 - sono in regola con la restituzione di somme derivanti da provvedimenti di revoca di agevolazioni non spettanti o dichiarati incompatibili dalla UE - non sono "in difficoltà", secondo i parametri di cui al citato Reg Ue 651/2014.
COSTI DI CONSULENZA AGEVOLABILI	<p>Tra le attività di consulenza individuate dal Mise per il riconoscimento del credito d'imposta (estremamente ampie), rientrano quelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di "preparazione", adeguamento e supporto finalizzate all'inizio del processo di quotazione e necessarie allo svolgimento delle fasi successive - finalizzate a ottenere e mantenere l'idoneità alla quotazione - finalizzate al collocamento delle azioni presso gli investitori - di assistenza nella redazione di report da presentare agli acquirenti le azioni - legali, fiscali e contrattuali connesse alla procedura di quotazione - di comunicazione, per offrire la massima visibilità della società.
CREDITO RICONOSCIUTO	<p>Il credito d'imposta può essere riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fino a un massimo di € 500.000 ▪ entro il tetto del 50% dei costi sostenuti: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dal 1° gennaio 2018 ✓ fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, non oltre il 31/12/2020.
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	<p>Le società devono inviare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tramite Pec all'indirizzo: dgpicipmi.div05@pec.mise.gov.it, ▪ tra il 1° ottobre dell'anno in cui hanno ottenuto la quotazione al 31 marzo dell'anno successivo ▪ istanza per il riconoscimento del credito d'imposta, secondo lo schema dell'allegato A al decreto stesso
COMPILAZIONE DELL'ISTANZA	<p>La richiesta deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ammontare dei costi agevolabili sostenuti - la delibera di ammissione alla quotazione (della Consob) - il credito d'imposta richiesto - la "dichiarazione antimafia" (art. 85 D.lgs. 159/2011).
RISPOSTA	<p>Nei 30 giorni successivi al per la presentazione dell'istanza (31 marzo di ciascun anno del triennio 2019/2021) il Mise, verificate tutte le richieste ricevute ed ammesse al contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ determina, con DM, l'effettiva percentuale del credito d'imposta spettante ▪ comunica alle società istanti il riconoscimento o il rifiuto del beneficio e, nel primo caso, l'entità del credito d'imposta spettante.

UTILIZZO DEL CREDITO	<p>L'importo spettante è fruibile</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in compensazione, tramite modello F24, ▪ dal 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui il MISE ha comunicato il riconoscimento del credito d'imposta ▪ utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline), pena lo scarto dell'F24 presentato.
CONTROLLI DELL'AGENZIA	<p>Entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di determinazione della ammissione al contributo, il MISE comunica all'Agenzia Entrate l'elenco delle Pmi beneficiarie, con l'importo del bonus assegnato a ognuna di esse.</p>

I CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini che verranno concertati con il MISE, trasmetterà a quest'ultimo l'elenco delle società che hanno fruito del credito d'imposta in compensazione, e il relativo importo.



N.B.: ove dovessero emergere **irregolarità nella fruizione del credito**, l'Agenzia ne darà notizia al MISE, che provvederà a recuperare le somme indebitamente utilizzate, maggiorate di sanzioni e interessi.

La revoca del beneficio da parte del ministero può avvenire:

- per l'insussistenza di uno dei requisiti
- per aver fornito false informazioni nell'istanza di riconoscimento del credito.

Anche in tal caso il MISE recupererà l'importo, maggiorato di sanzioni e interessi. Sono fatte salve, specifica il decreto, le eventuali conseguenze civili, penali e amministrative.